REGOLAMENTO (CEE) N. 4010/87 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1987

che fissa i contingenti, per il 1988, applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi e talune modalità di applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 257,

visto il regolamento (CEE) n. 3797/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti agricoli soggetti al regime di transizione per tappe e provenienti dai paesi terzi [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, a seguito di un errore materiale che deve essere rettificato, l'atto di adesione non ha previsto l'applicazione di restrizioni quantitative all'importazione in Portogallo dei prodotti della sottovoce 0407 00 30 della nomenclatura combinata in provenienza dai paesi terzi; che, in attesa della summenzionata rettifica, il regolamento (CEE) n. 618/86 della Commissione [2], modificato dal regolamento (CEE) n. 1996/86 [3], ha istituito le suddette restrizioni, sotto forma di misure transitorie, fino al 31 dicembre 1987; che ai sensi del regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio [4], il periodo di cui all'articolo 257 dell'Atto è stato prolungato fino al 31 dicembre 1990; che pertanto un contingente può essere fissato per il 1988;

considerando che i contingenti iniziali applicabili all'importazione in Portogallo di taluni prodotti del settore delle uova e del pollame, provenienti dai paesi terzi, sono fissati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 618/86; che è opportuno fissare i contingenti per il 1988, applicando loro il tasso minimo d'incremento annuo del 10 % di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento;

considerando che occorre stabilire modalità d'applicazione analoghe a quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 618/86;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti che la Repubblica portoghese può applicare, nel 1988, all'importazione di taluni prodotti dei settori delle uova e del pollame provenienti dai paesi terzi, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 618/86 si applicano ai contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

(1) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 23.
(2) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 48.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 28.
(4) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Contingente per il 1988
		– 1 000 pezzi –
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche :	
	- di peso inferiore o uguale a 185 g :	
0105 11 00	– – Galli e galline	26
0105 19	– – altri :	
ex 0105 19 10	– – – Oche, tacchini e tacchine :	
	– tacchini e tacchine	35
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	-- di volatili da cortile :	
	– – da cova :	
ex 0407 00 11	– – – di tacchine o di oche	
	– di tacchine	14
ex 0407 00 19	– – – altri	
	– di galline	12
		– t –
0407 00 30	– – altri	161